



S T U D I O B A L D I
C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O

Roma 18/03/2022

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

FRINGE BENEFITS

I Fringe Benefit, o “benefici accessori”, sono “compensi in natura” (ossia beni o servizi e non somme di denaro) che vengono concessi dall’azienda al dipendente in aggiunta alla normale retribuzione. Sono solitamente legati alla funzione del dipendente e servono per agevolarlo nello svolgimento della propria mansione lavorativa sgravandolo di alcune spese. Per alcuni beni (veicoli ad uso promiscuo, prestiti, fabbricati) sono stabiliti speciali criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione.

Tassazione fringe benefits

I beni e servizi che il datore di lavoro eroga ai dipendenti (esclusi i buoni pasto) sono inclusi nel reddito imponibile e sono valutati al "valore normale" dei beni e servizi concessi.

Per la determinazione del prezzo si fa riferimento:

- ai listini o tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi, ed, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini delle Camere di commercio ed alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso;
- al prezzo mediamente praticato dall'azienda nelle cessioni ai grossisti, per i generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti (gratuitamente o meno).

Sono esenti i compensi in natura di valore complessivo non superiore a € 258,23 (l’importo è rettificato o confermato di anno in anno): in caso di valore superiore, lo stesso è interamente imponibile e il conguaglio va effettuato nei seguenti modi:





- portando in aumento della retribuzione imponibile l'importo del fringe benefit eccedente il predetto limite e non assoggettato a contribuzione;
- trattenendo al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori che il datore di lavoro ha assegnato a uno specifico dipendente per espletare l'attività di lavoro e per i quali ha consentito anche l'uso personale da parte dello stesso, per esempio per recarsi al lavoro (uso promiscuo), concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in modo forfetario.

Ai fini della determinazione del valore si assume un ammontare pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15 mila chilometri calcolato:

- sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI aggiornate ogni anno
- al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questo corrisposto nello stesso periodo d'imposta in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo.

Prestiti ai dipendenti

I prestiti ai dipendenti (sia erogati dal datore di lavoro sia da terzi convenzionati) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in modo forfetario.

Ai fini della determinazione del valore si assume un ammontare pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Tale regola si applica:

- a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata;
- ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest'ultimo.

Fabbricati in locazione, in uso o comodato





S T U D I O B A L D I

pag. n°3/3

I fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, concorrono all'imponibile per un importo determinato effettuando la differenza tra:

- la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso (di ordinaria manutenzione, di assicurazione, di amministrazione del fabbricato, relative ai servizi comuni), comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore (in caso di fabbricati iscritti al catasto, ma privi di rendita attribuita perché non ancora censiti o perché rurali, si fa riferimento alla rendita presunta, determinata a norma);
- quanto corrisposto dal dipendente (mediante versamento o trattenuta) per il godimento del fabbricato.

In caso di attribuzione a più dipendenti, l'importo va ripartito fra gli utilizzatori in parti uguali o in relazione alle parti di fabbricato a ciascuno assegnate se queste sono tra di loro differenti.

In caso di fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso (portiere di uno stabile o custode di una azienda), l'importo viene ridotto al 30%.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

